

# **Il David, l'Uomo Vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?<sup>1</sup>**

Roberto Caso

<https://www.robertocaso.it>

## **I**

**TRIBUNALE DI FIRENZE**; sentenza [decisa il] 20 aprile 2023; Giud. DONNARUMMA; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Avv. dello stato) c. Edizioni Condè Nast s.p.a. (Avv. Sanna, Orsingher, Mazzaglia).

**Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Persona fisica e diritti della personalità – Diritto all'immagine del bene culturale – Violazione – Danno patrimoniale – Danno non patrimoniale – Risarcimento** (Cost., art. 9; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 107, 108; c.c., art. 2043, 2059).

La riproduzione non autorizzata dell'immagine del bene culturale della nazione tutelato dallo stato, con modalità distorsive della destinazione culturale dello stesso bene, costituisce illecito civile che va risarcito sotto i profili patrimoniale e non patrimoniale (nella specie, il Tribunale di Firenze ha ritenuta illecita la riproduzione non autorizzata con tecnica lenticolare dell'immagine del David di Michelangelo e il suo accostamento all'immagine di un modello sulla copertina di un noto settimanale). (1)

## **II**

**TRIBUNALE DI VENEZIA**; ordinanza [decisa il] 24 ottobre 2022; Pres. FRANZOSO; Giud. AZZOLINI; Ministero della cultura e Gallerie dell'Accademia di Venezia (Avv. dello stato) c. Ravensburger (Avv. Sterpi, Tasillo).

**Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Persona fisica e diritti della personalità – Diritto all'immagine del bene culturale – Violazione – Provvedimento d'urgenza – Presupposti** (Cost., art. 9; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 107, 108; c.c., art. 6,7, 10; c.p.c., art. 700 c.p.c.).

Vanno inibiti in via cautelare l'utilizzo e la riproduzione non autorizzati a fini commerciali dell'immagine e della denominazione del bene culturale (nella specie, il Tribunale di Venezia ha inibito la riproduzione dell'immagine e della denominazione dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci da parte di un'impresa che commercializzava puzzle basati sul celeberrimo disegno del genio del Rinascimento italiano). (2)

---

<sup>1</sup> Versione 1.0. Giugno 2023. In corso di pubblicazione.

## Nota di richiami

(1-2) Le due pronunce convergono nella tutela civil-pubblicistica dell'immagine del bene culturale, ma in base a motivazioni parzialmente diverse. La decisione in via cautelare del Tribunale di Venezia che, riformando il provvedimento reclamato espressosi a favore dello spostamento della controversia presso il Tribunale di Milano, ha radicato in laguna la competenza territoriale si fonda sull'applicazione diretta del diritto al nome e all'immagine tutelati dal codice civile nonché sul "regolamento per la riproduzione dei beni culturali in consegna alle Gallerie dell'Accademia di Venezia", in conformità agli artt. 107-109 del codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) e in particolare all'art. 108: "disposizione, questa, che demanda all'Amministrazione custode del bene culturale il potere di autorizzare/concedere la riproduzione dell'immagine del bene e di determinare i canoni di concessione e i corrispettivi della riproduzione tenuto conto a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente". La pronuncia di merito del Tribunale di Firenze (preceduta dal provvedimento cautelare ord. 11 aprile 2022, in *Foro Plus, la banca dati de Il Foro italiano*), rovescia l'ordine d'importanza dei riferimenti normativi, facendo applicazione dell'art. 9 Cost. e degli artt. 107-108 d.lgs. 42/2004 con aggancio analogico al codice civile: "al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del d.lgs. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 della Costituzione [...]".

Entrambe le decisioni si iscrivono in quella linea di pensiero che delinea in capo allo stato un diritto all'immagine del bene culturale. La tutela di questo diritto avrebbe finalità economiche (risuotere i canoni di concessione e i corrispettivi della riproduzione) e non patrimoniali (valutare la compatibilità dell'uso dell'immagine con la finalità del bene culturale). Tale linea di pensiero trova riflesso in alcuni precedenti giurisprudenziali e nelle recenti politiche normative del Ministero della Cultura.

Per quanto concerne i precedenti v. Trib. Firenze, ord., 26 ottobre 2017, in *Foro it.*, 2018, I, 682, con nota di G. CASABURI, alla quale si rinvia per i riferimenti anteriori al 2017. In base a questa pronuncia: "va inibita, con provvedimento d'urgenza la cui efficacia è estesa a tutto il territorio europeo, la promozione a scopo di lucro, da parte di una agenzia specializzata, di accessi e visite guidate a musei italiani utilizzando, sui dépliant e sul sito Internet, riproduzioni fotografiche della galleria dell'Accademia di Firenze e del David di Michelangelo, ivi conservato, senza la necessaria concessione del ministero competente". Altre cause pendono davanti ai giudici italiani (v. la recente controversia sorta per la riproduzione da parte della casa di moda Jean Paul Gaultier della Venere di Botticelli in una recente collezione di abiti: E. ROSATI, *Uffizi museum sues Jean Paul Gaultier over unauthorized reproduction of Botticelli's Venus on fashion garments*, in *The IP Kat*, 11 ottobre 2022 <<https://ipkitten.blogspot.com/2022/10/uffizi-museum-sues-jean-paul-gaultier.html>>).

Per quel che riguarda la normativa v. le "linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura (d.m. dell'11 aprile 2023, n. 161)". Tali linee guida, tra l'altro, prevedono che "nei casi in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati a scopo di lucro [...] il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo, che viene determinato moltiplicando" una tariffa unitaria differenziata in funzione

dell'uso/destinazione delle riproduzioni. Tra le riproduzioni soggette al tariffario vi sono anche quelle effettuate per l'editoria scientifica. Si tratta di una clamorosa e improvvisa inversione della tendenza che sembrava delinearci a seguito della risoluzione bipartisan della VII commissione permanente della Camera dei Deputati, "sulla riproduzione digitale dei beni culturali" del 2021 <<https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2021/06/16/leg.18.bo10607.data20210616.com07.pdf>>, nonché delle "linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni dei beni culturali in ambiente digitale" nell'ambito del piano di digitalizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura <<https://docs.italia.it/italia/icdp/icdp-pnd-circolazione-riuso-docs/it/consultazione/index.html>> del 2022, le quali affermavano, solo pochi mesi fa, che "l'attività editoriale può essere inclusa nella fattispecie del 'lucro indiretto' per l'inscindibile compresenza nel libro dell'elemento commerciale e di quello culturale, e quindi le immagini possono essere concesse, in linea generale, senza applicazione di canoni di concessione. Inoltre è opportuno sottolineare che nella stragrande maggioranza dei casi le richieste di utilizzo per fini editoriali pervengono non dagli editori ma dagli autori dei saggi e delle ricerche, che non traggono, com'è noto, alcun profitto dalla pubblicazione".

Tale inversione di tendenza ha sollevato la protesta di numerose associazioni scientifiche e un'interrogazione parlamentare al Ministero della cultura (atto Camera, interrogazione a risposta in commissione 5-00807 dell'8 maggio 2023).

Le linee guida del d.m. dell'11 aprile 2023, n. 161 confliggono, inoltre, con quanto aveva suggerito la Corte di conti con la delibera n. 50/2022/G, Sezione entrante di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato 12/10/2022, spese per l'informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano (2016-2020), la quale rilevava (p. 126): "le trasformazioni radicali che il digitale ha prodotto nella nostra società invitano dunque ad abbandonare i tradizionali paradigmi 'proprietary', in favore di una visione del patrimonio culturale più democratica, inclusiva e orizzontale. Le forme di ritorno economico basate sulla 'vendita' della singola immagine appaiono anacronistiche e largamente superate poiché, peraltro, palesemente antieconomiche [...]; andrebbero invece privilegiate eventuali entrate connesse all'offerta di servizi complementari ad alto valore aggiunto (es. possibilità di ricerca personalizzata, disponibilità di metadati aggiuntivi, accesso a contenuti extra). Tutto ciò rappresentato, quello per cui il Ministero sta lavorando [*sic!*] è, quindi, un modello misto, in cui la funzione 'sociale' della libera fruizione e dell'apertura inclusiva e democratica delle collezioni convive con gli obiettivi di valorizzazione economica del patrimonio culturale digitalizzato, tanto da parte delle istituzioni culturali pubbliche che di soggetti privati [note omesse]".

L'evoluzione (o involuzione) giurisprudenziale e normativa italiana si pone in contrasto con il movimento internazionale che promuove l'accesso aperto al patrimonio culturale e la libertà di panorama. Tra le più importanti istituzioni museali al mondo ne spiccano diverse che praticano l'open access alla propria collezione di immagini (ad es., il Metropolitan Museum of Art, la Smithsonian Institution, il Rijksmuseum e il Museo Egizio di Torino). Essa, inoltre, solleva problemi di coordinamento con la normativa dell'Unione Europea in materia di diritto d'autore, pubblico dominio e dati aperti nel settore pubblico. Il riferimento è, da una parte, all'art. 14 dir. UE/2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, il quale stabilisce che "alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore", dall'altra, alla dir. UE/2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo

dell'informazione del settore pubblico (c.d. direttiva open data). Sotto il primo profilo, il legislatore ha pensato di risolvere il conflitto tra norme facendo salva, nella modifica della legge sul diritto d'autore (art. 32-quater), l'applicazione del codice dei beni culturali, il quale specularmente fa salva all'art. 107 c.1 l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore (l. 1941/633). Sotto il secondo profilo, l'art. 7 del d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal d.lgs. n. 200 del 2021 (che ha dato attuazione alla dir. 2019/1024), ha previsto un'eccezione per i contenuti prodotti e resi disponibili da biblioteche (comprese quelle universitarie), musei e archivi in ragione dell'onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale nazionale. In proposito, la direttiva open data prende le mosse dal principio di riutilizzabilità gratuita dei documenti della pubblica amministrazione (art. 3, 6, par. 1, cons. 36 dir. 2019/1024), tra i quali rientrano, ad esempio, le immagini dei beni culturali tenuti in custodia dallo stato. Ma prevede deroghe per alcune istituzioni, tra i quali i musei (art. 6, par. 2 dir. 2019/1024). Al considerando 38 si stabilisce che "le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. [...] Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili". Va però sottolineato che l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali costituisce solo una possibilità e non un obbligo. Sul punto v. cons. 39 dir. 2019/1024: "i limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto".

D'altra parte, le istanze di commercializzazione del patrimonio culturale non sono senza tutela normativa. Il codice della proprietà industriale all'art. 19, c. 3 stabilisce che: "anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente".

In dottrina v., da ultimo, L. CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, 3/2018 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/3/casini.htm>>; A.L. TARASCO, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Bari-Roma, 2019; R. DE MEO, *La riproduzione digitale delle opere museali fra valorizzazione culturale ed economica*, in *Dir. informazione e informatica*, 2019, 669; F. MACMILLAN, *Intellectual and Cultural Property Between Market and Community*, London-New York, 2021; M. MODOLO, *Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell'immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid19*, in *Territori della cultura*, 2020, 210 <[https://www.univeur.org/cuebc/images/Territori/PDF/42/TdC42\\_Modolo.pdf](https://www.univeur.org/cuebc/images/Territori/PDF/42/TdC42_Modolo.pdf)>; M. ARISI, *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 1/2021 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/arisi.htm>>; R. CASO, G. DORE, M. ARISI, *reCreating Europe - Rethinking digital copyright law for a culturally diverse, accessible, creative Europe (870626), D5.1 Report on the existing legal framework for Galleries and Museums (GM) in EU*, 2021, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.5070449>>; L. CASINI, *Patrimonio culturale e diritti di fruizione*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2022, 657; C. CASTALDO, *La fruizione come elemento di definizione del regime giuridico del bene culturale*, in *Diritto amministrativo*, 2022, 1145; C.

BATTISTELLA, *La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75, Trento, 2022 <<https://zenodo.org/record/6393008>>; S. ALIPRANDI, *Lo "pseudo-copyright" sui beni culturali: ecco perché è un problema tutto italiano*, in *Agenda digitale*, 13 luglio 2022 <<https://www.agendadigitale.eu>>; A.L. TARASCO, R. MICCÙ (a cura di), *Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, 2022; A. WALLACE, *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, 2022, SSRN: <<https://ssrn.com/abstract=4323691>>; P. FELICIATI, *Creative production in the Net: sharing vs protecting*, in *Il capitale culturale, Supplementi* 14 (2023), 257 <<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/article/view/613>>; D. DE ANGELIS, B. VÉZINA, *The Vitruvian Man: A Puzzling Case for the Public Domain*, in *Communia Blog*, 1° marzo 2023 <<https://communia-association.org/2023/03/01/the-vitruvian-man-a-puzzling-case-for-the-public-domain/>>; G. DORE, *The puzzled tie of copyright, cultural heritage and public domain in Italian law: is the Vitruvian Man taking on unbalanced proportions?*, in *Kluwer Copyright Blog*, 6 aprile 2023 <<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/>>; G. RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, in corso di pubblicazione su *Dir. informazione e informatica* [R. Caso].

\* \* \*

## **Il David, l'Uomo Vitruviano e il diritto all'immagine del bene culturale: verso un'evaporazione del pubblico dominio?**

I. Viviamo un'epoca di conflitti esasperati (ed esasperanti). Anche il patrimonio culturale dell'umanità non è sottratto a minacce di distruzione e di abusi. Quando non è la guerra nel suo senso stretto e orribile a reificare il rischio di distruzione, sono altre tensioni tra opposti interessi a mettere al centro della scena i beni consegnateci dalle culture del passato. Si pensi alla *cancel culture*, alle proteste ambientaliste e alla commercializzazione delle immagini dei beni culturali.

Le ultime controversie italiane sull'uso commerciale delle immagini del David di Michelangelo e dell'Uomo Vitruviano di Leonardo emergono giudizialmente nello stesso periodo in cui la riproduzione dell'immagine della Venere di Botticelli per la campagna pubblicitaria "Open to meraviglia" del Ministero del turismo ha innescato una polemica che ha come sfondo il ruolo dello stato quale custode del patrimonio culturale (dell'umanità).

Il dato che accomuna le due decisioni in commento è la confusione concettuale<sup>2</sup>. La sovrapposizione di aspetti non patrimoniali e patrimoniali, come il mescolamento tra strumenti giuridici pubblicistici (il codice dei beni culturali) e privatistici (i diritti della personalità del codice civile) nonché il richiamo feticistico all'art. 9 Cost. fanno velo ai reali interessi in gioco e alle finalità di questa nuova forma di pseudo-proprietà intellettuale che vorrebbe fondare in capo allo stato il potere di controllare in via esclusiva l'uso commerciale delle immagini dei beni culturali<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> G. RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici: una critica al modello proprietario*, in corso di pubblicazione su *Dir. informazione e informatica*: "l'argomento della lesione dell'identità sembra essere in molti casi un mero artificio retorico, atteso che uno sfruttamento commerciale non autorizzato non pare idoneo, se non in casi eccezionali, ad arrecare una lesione circostanziata all'identità personale dell'ente che ha in custodia l'opera (interesse comunque tutelabile sulla base delle norme del codice civile), né la consistenza identitaria del bene medesimo, ma al più un determinato valore simbolico occasionalmente associato all'opera, come tale fisiologicamente cangiante (come ci ricorda lo splendido libro di Esteban Buch sulla ricezione della Nona Sinfonia di Beethoven) e certamente non proteggibile attraverso un diritto di privativa [note omesse]".

<sup>3</sup> Cfr. RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

Non si tratta di una nobile battaglia del settore pubblico contro la falsificazione dell'autenticità<sup>4</sup>, la deformazione dell'identità culturale del passato o l'urto della sensibilità collettiva contemporanea o, ancora, contro il potere di big tech e piattaforme web nel controllo della dimensione digitale dei beni culturali (il quale, invece, è largamente sottovalutato). Lo scopo è tutt'altro: lo stato italiano ha intenzione di entrare nel mercato delle immagini dei beni culturali<sup>5</sup>. Lo si evince dall'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 (d.m. n. 8 del 13 gennaio 2023)<sup>6</sup>, nonché dalle "linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura (d.m. dell'11 aprile 2023, n. 161)"<sup>7</sup>. La speranza è di drenare soldi per rimpinguare le casse del settore pubblico. Poco importa che questa operazione avvenga al prezzo di far evaporare il pubblico dominio per mezzo di un mostro giuridico (una pseudo-proprietà intellettuale o uno pseudo-right of publicity)<sup>8</sup>, moltiplichi esponenzialmente i costi di transazione, non garantisca necessariamente più profitti di un regime di libera utilizzazione<sup>9</sup>, sia largamente velleitaria e interferisca con diritti e libertà fondamentali quali il diritto alla cultura e alla scienza nonché la libertà di espressione e informazione<sup>10</sup>. Il dado è tratto e niente lascia presagire che ci possa essere, almeno a breve, un ravvedimento operoso. L'idea non è nuova, tocca problemi risalenti<sup>11</sup> e non è solo italiana<sup>12</sup>, ma nelle decisioni in commento assume tratti giuridici che meritano attenzione.

---

<sup>4</sup> Cfr. L. CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi*, in *Aedon*, 3/2018 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2018/3/casini.htm>>, dalla lettura della disciplina pubblicistica in materia di patrimonio culturale, con riferimento alle disposizioni abrogate e al codice dei beni culturali vigente, "affiorano sia il dominio della materialità, sia un certo timore di moltiplicare gli 'originali'. Tutto ciò, in qualche misura, evoca la necessità di tutelare quell'interesse pubblico che John Henry Merryman definì 'truth' (traducibile qui con 'autenticità' o 'veridicità')".

<sup>5</sup> Cfr. A.L. TARASCO, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Bari-Roma, 2019, 69 ss., 86 ss. (dell'edizione digitale).

<sup>6</sup> D.m. 13 gennaio 2023, n. 8: "l'attività dell'Amministrazione sarà volta alla tutela e alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale; si lavorerà ad incrementare la capacità di automantenimento dei diversi istituti e luoghi della cultura in modo da ridurre il fabbisogno di finanziamento pubblico e, nel contempo, generare sviluppo economico per i diversi segmenti del sistema produttivo. [...] In particolare, occorre proteggere il patrimonio rappresentato dalle immagini, anche digitali, del nostro patrimonio culturale, attraverso un'adeguata remuneratività che tenga conto dei principi di cui agli articoli 107 e 108 Codice dei beni culturali e del paesaggio. In tal senso, appare essenziale definire un tariffario ministeriale, unico, distinto per macro-categorie di beni culturali, che definisca i minimi tariffari da applicare in occasione delle diverse forme di utilizzazione temporanea dei beni del patrimonio culturale ministeriale, anche ove esse sfruttino le moderne tecnologie (NFT, blockchain etc.)".

<sup>7</sup> Il d.m. dell'11 aprile 2023, n. 161 fa capo ad esiti paradossali. Esso si applica anche alla pubblicistica scientifica delle case editrici universitarie. Come dire che, ad es., l'Università statale di Milano deve pagare il Ministero della cultura o altra amministrazione dello stato per la riproduzione in un libro scientifico delle immagini del bene culturale in custodia, determinando un'inutile partita di giro nonché una proliferazione di costi di transazione e amministrativi.

<sup>8</sup> Sul tema v. A. WALLACE, *Surrogate Intellectual Property Rights in the Cultural Sector*, 2022, SSRN: <<https://ssrn.com/abstract=4323691>>.

<sup>9</sup> CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale?*, cit.: "è sempre necessaria, prima di decidere quale regime applicare, una attenta valutazione economica dei margini reali di profitto per lo Stato. I dati degli Uffici, per esempio, possono avere qualche rilievo, ma per gli altri istituti e luoghi della cultura? Nel caso del Museo Egizio di Torino, dal 2014 è stato adottato un sistema libero, in cui le immagini sono acquisibili e utilizzabili liberamente anche per fini commerciali, purché sia citata la fonte del Museo. A questa scelta - simile a quella effettuata in Olanda dal Rijksmuseum - si è giunti dopo aver valutato che una piena e libera diffusione del patrimonio egizio del Museo - il più importante in Europa - avrebbe recato vantaggi e benefici assai maggiori in termini di pubblicità e diffusione della cultura e della conoscenza rispetto agli esigui introiti derivanti dai pagamenti del canone di riproduzione".

<sup>10</sup> V., su tutti questi problemi, RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

<sup>11</sup> CASINI, *Riprodurre il patrimonio culturale?*, cit.

<sup>12</sup> Sul modello francese v. RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

II. Nella pronuncia del Tribunale di Firenze il principale appiglio per la creazione della pseudo-proprietà intellettuale (il diritto esclusivo dello stato sulle immagini dei beni culturali) è rappresentato dal codice dei beni culturali: “al pari del diritto all’immagine della persona, positivizzato all’art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all’immagine anche con riferimento al bene culturale; tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del d.lgs. 42/2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione [...]”. Mentre il riferimento alla norma costituzionale sembra rappresentare un mero orpello retorico, il contenuto del diritto esclusivo sarebbe rintracciabile nelle disposizioni del codice dei beni culturali e in particolare in quelle che disciplinano la concessione dell’uso (art. 106), l’uso strumentale e la riproduzione (art. 107) e i canoni di concessione e i corrispettivi per la riproduzione (art. 108). Senonché, come è già stato da altri puntualmente rilevato, queste norme nulla dicono sull’esatta consistenza dell’esclusività e soprattutto sui suoi limiti temporali e in ampiezza<sup>13</sup>. E d’altra parte, la loro violazione – mancato ottenimento dell’autorizzazione e mancato pagamento di canoni e corrispettivi – dovrebbe corrispondere a una reazione sul piano del diritto amministrativo e non del diritto civile<sup>14</sup>. Ma l’aggancio analogico ai diritti della personalità – nelle parole del giudice estensore: “al pari del diritto all’immagine della persona” – vorrebbe propiziare l’irruzione in campo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per violazione di un diritto assoluto della persona stato. Si delinea uno scenario da notte hegeliana che, con la creazione giurisprudenziale ex post di una pseudo-proprietà intellettuale eterna e indefinita<sup>15</sup>, conduce alla violazione del principio del numero chiuso dei diritti esclusivi su beni immateriali<sup>16</sup>. Mediante una norma di taglio pubblicistico si dà forma al diritto esclusivo di sfruttamento commerciale “licenziabile” (ma non alienabile) dallo stato tramite concessioni o autorizzazioni.

Uno dei tanti paradossi di questa avventurosa (e spregiudicata) operazione interpretativa è l’applicazione della logica dell’esclusiva a opere che appartengono all’umanità (e solo per una

---

<sup>13</sup> RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.

<sup>14</sup> V., ad es., TAR Lombardia, sez I, 23 novembre 2012 n. 2858, in *Foro Plus, la banca dati de Il Foro italiano*: “sull’assoggettamento delle stampe alla speciale tutela giuridica, in realtà, si è registrata la mancanza di elementi di certezza probatoria da parte dell’Amministrazione, sia negli scritti difensivi sia in occasione di una specifica richiesta di chiarimento rivolta al difensore nel corso della discussione finale: incertezza, tuttavia, che può essere superata sulla base della disciplina legislativa del codice dei beni culturali di cui al d.l.vo n. 42 del 2004 (pienamente applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa), essendo previsto che ‘sono inoltre beni culturali’ tanto ‘le raccolte di musei’ (art. 10, comma 2, lett. a) quanto ‘gli archivi’ (art. 10, comma 2, lett. b) degli enti pubblici territoriali, e che, in ogni caso, sono suscettibili di essere tutelate le stampe e le fotografie aventi “carattere di rarità e di pregio” (art. 10, comma 4). Ciò precisato, devono quindi trovare applicazione le disposizioni della vista normativa, che prescrivono l’obbligo di conseguire l’autorizzazione ministeriale alla riproduzione (art. 107) e di pagare i correlati corrispettivi (art. 108, che esenta da tale pagamento le richieste dei privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero le richieste di soggetti pubblici per finalità di valorizzazione)”.

<sup>15</sup> RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.: “si finirebbe per legittimare un esito alquanto paradossale, atteso che la prerogativa pubblicistica di controllo della riproduzione dell’immagine del bene culturale si proietta su un arco temporale ben più esteso rispetto a quanto accade al diritto dell’autore dell’opera dell’ingegno, destinato a estinguersi trascorsi 70 anni dalla morte di costui. Sicché mentre – per ipotesi – l’immagine di una scultura di Rodin in mano privata è oggi liberamente riproducibile (salvi i limiti derivanti dall’accesso a un luogo precluso alla pubblica vista), essendo decorsi i 70 anni dalla morte dell’autore, l’immagine di una scultura di Canova conservata nella Galleria Borghese diviene oggetto di una sorta di monopolio di sfruttamento potenzialmente eterno, in ontologico contrasto con lo stesso paradigma della libera fruizione da parte del pubblico, che pure si ritiene astrattamente denotativo del concetto di bene [note omesse]”.

<sup>16</sup> Sul numero chiuso dei diritti di proprietà intellettuale v. G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, 3.

contingenza storica si trovano nella custodia dello stato italiano) e sono state create in un'epoca in cui non esistevano né i diritti economici d'autore né i diritti della personalità.

Secondo i giudici fiorentini: "La nozione di riproduzione evoca, più propriamente, il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione. Dal punto di vista teleologico, viene in rilievo la deroga all'obbligo di autorizzazione in presenza dei presupposti tassativi di cui all'art. 108, comma 3-bis. La tassatività di tali ipotesi derogatorie conferma, a contrario, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione. A monte delle fattispecie derogatorie sta, evidentemente, una valutazione – che il legislatore ha compiuto in astratto – di compatibilità di talune modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali. A ben vedere, proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un *quid* diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che pone su un piano accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendosi financo alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108".

Insomma, il diritto di esclusiva viene ricavato a contrario dalle sue eccezioni, giudicate tassative. Il che già basta e avanza ad alimentare infiniti dubbi sull'effettiva consistenza e sui confini dell'esclusiva. A titolo di esempio, tale riproduzione comprende anche quella non fedele, conformata da intenti parodistici? Il giudizio statale sulle finalità d'uso compatibili con la destinazione culturale del bene ex art. 106 c.b.c. è una sorta di diritto morale d'integrità? I dubbi che impregnano l'interesse biblioteche dedicate alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore vengono spazzati via per mezzo di una semplificazione spiccia, con il rischio concreto che tutto diventi "riproduzione" nel controllo del settore pubblico e che si affacci un nuovo potere censorio camuffato da valutazione sulla compatibilità dell'uso con le finalità del bene. E non vi è traccia di ragionamenti in chiave di bilanciamento tra diritti fondamentali, ovvero del mantra che connota, con esiti alterni e controversi, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di diritto d'autore e che sembra di recente affacciarsi in Cassazione<sup>17</sup>.

L'ultimo argomento speso dal Tribunale di Firenze è di taglio sistematico.

"Dall'interpretazione teleologica delle singole norme emerge quel che, poi, trova conferma nella loro interpretazione sistematica e, cioè, che il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine. Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione [...] Ai sensi dell'art. 1, comma 2, C.B.C., il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di 'preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio' e 'promuovere lo sviluppo della cultura'. Assoluta centralità assumono a tale scopo nel C.B.C. il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l'art. 106 C.B.C. subordina l'uso individuale dei beni culturali. La fruizione pubblica va, dunque, interpretata come un 'processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva', mentre non costituisce pubblica fruizione qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale. Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti".

---

<sup>17</sup> Cass., ord. 30 dicembre 2022, n. 38165, in *Foro it.*, 2023, I, 790, con nota di R. CASO, *Il diritto d'autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali*.

Affiora, dunque, una concezione asfittica di un piccolo sistema tutto interno al codice dei beni culturali con buona pace dei tanti problemi irrisolti che attengono al suo complesso rapporto con il diritto d'autore e il pubblico dominio oltre che con diritti e libertà fondamentali; un rapporto, peraltro, riportato in esponente dall'art. 14 della dir. 2019/790<sup>18</sup>. Per non parlare dei dubbi che ci aggrediscono quando mettiamo a raffronto nobiltà (l'idealizzazione dell'alta funzione riconosciuta allo stato quale arbitro della pubblica fruizione dell'immagine del bene culturale) e miseria (quello che può accadere e accade nei fatti).

III. Più stringato, perché operato in sede cautelare, il ragionamento del Tribunale di Venezia.

“Alla luce dell'affermata applicabilità al rapporto sostanziale tra -tutte- le parti in causa della disciplina italiana costituita dal codice dei Beni Culturali (che, peraltro, non prevede alcuna specifica limitazione della sua efficacia entro i confini nazionali) e dal codice civile ne consegue che tale condotta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo svilimento dell'immagine e della denominazione del bene culturale (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla perdita economica patita dall'Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione). Sotto quest'ultimo profilo occorre evidenziare che ancorché il bene culturale, di per sé considerato - secondo la più autorevole dottrina- come entità immateriale distinta dal supporto materiale cui inerisce e costituente un valore identitario collettivo destinato alla fruizione pubblica, costituisca un bene giuridico meritevole di tutela rafforzata (anche a livello costituzionale) secondo l'ordinamento, tuttavia lo stesso non possiede evidentemente un'autonoma soggettività cosicché si verifica una scissione tra l'oggetto di tutela rispetto alla lesione dell'immagine (i.e. il bene culturale) e il soggetto deputato, quale titolare del potere concessorio/autorizzatorio rispetto alla sua destinazione, ad agire per la sua tutela e a ricevere l'eventuale risarcimento del conseguente danno non patrimoniale (i.e. l'Amministrazione consegnataria del bene). Ciò che giustifica la legittimazione attiva delle odierne reclamanti rispetto alla domanda cautelare rispetto al pregiudizio non patrimoniale (pacifica invece risultando la legittimazione con riguardo alla cautela rispetto al pregiudizio di natura prettamente patrimoniale)”.

A differenza della motivazione del Tribunale di Firenze, qui il punto di partenza sembra essere rovesciato: si prendono le mosse dal diritto al nome e all'immagine del codice civile e si approda al codice dei beni culturali. Ma invertendo l'ordine degli addendi il risultato e la sostanza giuridica non cambiano: siamo sempre di fronte al presunto diritto all'immagine dei beni culturali. L'unica differenza di rilievo la fa il caso da cui origina la controversia. Mentre la fattispecie fiorentina promanava da una riproduzione in carta lenticolare dell'immagine del bene<sup>19</sup>, qui siamo di fronte a una riproduzione fedele dell'Uomo Vitruviano effettuata per la commercializzazione di un puzzle basato sul disegno di Leonardo. Le differenze dei fatti di causa contribuiscono a chiarire che nel caso dell'Uomo Vitruviano non si discute di una deformazione dell'identità del bene, ma semplicemente della mancata autorizzazione. Come dire che il quadro normativo attuale e la sua interpretazione giurisprudenziale lasciano agevolmente intendere che la controversia sia nata solo perché non ci si

---

<sup>18</sup> M. ARISI, *Riproduzioni di opere d'arte visive in pubblico dominio: l'articolo 14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia*, in *Aedon*, 1/2021 <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2021/1/arisi.htm>>; G. DORE, *The puzzled tie of copyright, cultural heritage and public domain in Italian law: is the Vitruvian Man taking on unbalanced proportions?*, in *Kluwer Copyright Blog*, 6 aprile 2023 <<https://copyrightblog.kluweriplaw.com/>>.

<sup>19</sup> La copertina del magazine era stata realizzata in carta lenticolare in modo da alternare, a seconda dell'orientamento della vista del lettore, l'immagine del David con quella di un modello che ne riproduceva la posa.

è messi d'accordo sul pagamento di canoni e corrispettivi. Più brutalmente: se l'impresa avesse pagato, sarebbe filato tutto liscio. Il che ci riporta, dopo un po' di esercizio sul diritto liquido, al nodo del problema: si tratta in definitiva di sterco del demonio, cioè di vil denaro.

IV. Le vicende recenti del diritto all'immagine sui beni culturali possono essere rilette nella chiave dell'eterogenesi dei fini. Le norme pubblicitiche che regolano la riproduzione per immagini dei beni culturali avevano lo scopo di controllare l'uso rivale degli spazi in cui gli stessi beni sono collocati<sup>20</sup> e conservano una finalità di tutela di integrità fisica del bene quando le nuove tecnologie non offrono alternative al contatto fisico con l'oggetto materiale. A tali funzioni, si affianca il potere dello stato di chiedere canoni e corrispettivi nel caso sia offerto un servizio a valore aggiunto quale la fornitura al privato di immagini ad alta definizione. In tutti questi casi, la ratio della norma rimane solida. Il tentativo acrobatico di ricavarne una pseudo-proprietà intellettuale o uno pseudo-diritto di sfruttamento commerciale della notorietà del bene culturale, per controllare la riproduzione indiretta ovvero la copia della copia (ad es. la riproduzione di un'immagine pubblicata su Wikipedia) non ha solide fondamenta né nel diritto positivo né nella politica del diritto. Se il diritto all'immagine del bene culturale fosse integrato nel nostro ordinamento, ne deriverebbe un'ulteriore indebita restrizione del pubblico dominio dell'umanità e dei beni comuni della conoscenza, un allontanamento del nostro paese dal movimento planetario che promuove l'accesso aperto alla cultura e un inutile rumore interpretativo di fondo foriero di costi amministrativi e giurisdizionali. Per non parlare del fatto che la compatibilità di tale diritto con il quadro normativo internazionale (con riferimento al diritto alla cultura e al diritto alla scienza) ed europeo (con riferimento alle politiche relative alla scienza aperta e all'apertura dei dati del settore pubblico) rimane alquanto dubbia.

Diversa è la questione dell'abuso dell'immagine del bene culturale per finalità che ne falsificano l'autenticità, deformano l'identità culturale da cui lo stesso deriva o urtano la sensibilità collettiva. Per contrastare l'abuso non c'è bisogno di mettere in gioco diritti patrimoniali e neanche di pensare che gli stati nazionali siano gli unici soggetti giuridici investiti del potere di agire sul piano giuridico. Altrimenti, dovremmo concludere che, contro l'abuso dell'immagine del bene culturale perpetrato dallo stato stesso, non vi sia tutela. *Quis custodiet custodes?*

ROBERTO CASO

---

<sup>20</sup> RESTA, *Le immagini dei beni culturali pubblici*, cit.